



# COMUNE DI CALITRI

## (Provincia di Avellino)

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 26-08-2020

**Oggetto: Approvazione aliquote nuova IMU**

L'anno duemilaventiti il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 17:05, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale i sigg.:

<b>Di Maio Michele</b>	<b>P</b>	<b>SANSONE MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>METALLO GERARDO</b>	<b>P</b>	<b>ABATE MARIA ANTONIETTA</b>	<b>P</b>
<b>FIERRAVANTI VITO</b>	<b>P</b>	<b>GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958</b>	<b>P</b>
<b>GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955</b>	<b>A</b>	<b>FIORDELLISI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>
<b>DE NICOLA VALERIO</b>	<b>A</b>	<b>SALVANTE ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>FIORDELLISI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>CICOIRA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>CARUSO ANGELO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Di Maio Michele, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE.

La seduta è Pubblica.

Riferisce al Consiglio il Sindaco. Evidenzia come, dopo tanti anni, finalmente si è potuto deliberare per la riduzione di una imposta e, nel caso di specie, dell'IMU. La decisione assunta denota una buona tenuta dei conti, come peraltro evidenziato dal Revisore del conto nel parere allo scopo formulato. Detta decisione determinerà una riduzione complessiva della tassazione a carico degli utenti per 45.000 euro.

Prende la parola il consigliere Salvante. Si richiama all'iniziale atto di indirizzo, nel quale l'Amministrazione aveva già manifestato l'intenzione di disporre la riduzione della tassazione relativa all'IMU. Precisa, però, che la decisione assunta determina un risparmio di tre centesimi rispetto alla originaria aliquota. Domanda, altresì, perché non si sia considerata l'opportunità offerta dal decreto rilancio che avrebbe determinato, per i cittadini, un risparmio di imposta del 20%.

L'assessore Metallo interviene in merito sottolineando come, per effetto di un calcolo meramente matematico, la riduzione disposta determina un risparmio del 7% sull'aliquota principale IMUe del 10% per quella per le imprese rurali. Non si è al corrente della soluzione relativa al decreto rilancio che, in ogni caso, comunque formulata, non potrebbe considerarsi in quanto ogni decisione deve fare i conti con il pareggio di bilancio: a fronte della minore entrata per IMU si è reso necessario trovare altre entrate perché il bilancio potesse chiudere in pareggio; ove si fosse disposta una maggiore riduzione, bisognava trovare dette entrate da un'altra parte.

Il consigliere Salvante insiste sulla non conoscenza della opportunità del decreto rilancio.

L'assessore Metallo ribadisce la non praticabilità della soluzione prospettata: oggi, dopo 27 anni, viene deliberata una riduzione dell'IMU e non è un caso se si è aspettata l'approvazione del bilancio per poter prendere questa decisione, appunto per garantire quegli equilibri cui si faceva cenno; nella fase iniziale si confidava di poter disporre una riduzione maggiore ma non lo si è fatto appunto le dette ragioni.

Il Sindaco invita al voto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** il dibattito consiliare;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU prevedendo che *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTI** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto

*delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**PRESO ATTO:**

- che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28.11.2012 con la quale l’Ente in sede di approvazione del previgente regolamento IMU fissava per l’anno 2012 le aliquote IMU nella misura minima prevista per legge, implicitamente confermate per le annualità successive;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 04.09.2014 con cui si deliberavano le aliquote TASI, implicitamente confermate per le annualità successive;

**VISTO** l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prescrive che *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;*

**VISTO** l'art.138 del D.L.19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio) con il quale il termine per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU viene allineato con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**CONSIDERATO** Che, nell’ambito delle iniziative di sostegno ai cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza correlata alla pandemia da COVID19, questa Amministrazione, in aggiunta alle ulteriori iniziative già avviate e che necessitano dell’approvazione del bilancio per la relativa concretizzazione, intende disporre per una riduzione dell’aliquota IMU, comunque, senza compromettere gli equilibri di bilancio come di seguito :

N. D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU % 2019	Aliquota TASI 2019	IMU +TASI 2019	IMU rideterminata %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,6	2,0	9,6	9,0
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	7,6	2,0	9,6	9,0
3	Aree fabbricabili	7,6	2,0	9,6	9,0
4	Terreni agricoli	Esenti			
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	1,0	1,0	0,9
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esenti			
7	Detrazione €. 200,00 per categorie A1, A8, A9				

**RICORDATO** che per effetto del nuovo quadro normativo la tassazione della nuova IMU assorbe comunque la tassazione della TASI che, invece viene soppressa;

**VISTA**, in tal senso, la deliberazione di G.C. n. 82 del 27/07/2020 di proposta per il Consiglio comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n.52 del 28/05/2020 con la quale si è disposto:

- di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
- di proporre al Consiglio comunale l'inserimento nel redigendo "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Unica" da approvarsi entro il 31/07/2020, della seguente norma:  
*"Circostanze attenuanti o esimenti per l'applicazione delle sanzioni"*  
*"1. In materia di applicazione delle sanzioni, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate particolari circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.*  
*2. In particolare la Giunta Comunale può fissare un termine temporale entro il quale la sanzione per omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997 non si applica per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da eventi eccezionali o da gravi calamità naturali ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima";*
- di disporre, in applicazione del detto assunto, la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 31 ottobre 2020, data l'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19 di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti, per il forte impatto e le ricadute delle misure limitative e di contenimento che alla stessa sono conseguite, con significative ricadute sul tessuto socioeconomico;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 22 del 31/07/2020 di approvazione del Regolamento sulla nuova IMU, che recepisce la proposta di deliberazione di G.C. suddetta;

**VISTA** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTA** la circolare n. 1/ DF del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, in data 18/03/2020, prot. 6768/2020 ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) . Art. 1, commi da 738 a 782 delle legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) Chiarimenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché regolarità contabile , espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;

**ACQUISITO** il parere favorevole del revisore del conto, allegato;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Salvante, Cicoira e Galgano G. '58) espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. **LA PREMESSA**, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le aliquote della nuova IMU da applicare per l'esercizio 2020, come di seguito:

N. D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU % 2019	Aliquota TASI 2019	IMU +TASI 2019	IMU rideterminata %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,6	2,0	9,6	9,0
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	7,6	2,0	9,6	9,0
3	Aree fabbricabili	7,6	2,0	9,6	9,0
4	Terreni agricoli	Esenti			
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	1,0	1,0	0,9
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esenti			
7	Detrazione €. 200,00 per categorie A1, A8, A9				

3. **DI DARE ATTO** che il sistema tariffario prescelto produce una riduzione della tassazione a carico dei contribuenti;
4. **DI CONFERMATE** il pagamento del tributo alle seguenti scadenze fissate con deliberazione di G.C. n. 52 del 28/05/2020: 31/10/2020 e 16/12/2020;
5. **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 26-08-2020 COMUNE DI CALITRI

- 6. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza del prosieguo in atti

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Salvante, Cicoira e Galgano G. '58) espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Area Amministrativa:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Amm.va**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 31-07-2020

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Dott.ssa Pastore Carmen**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Area Contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Cont.**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 31-07-2020

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Dott.ssa Pastore Carmen**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Sig. Di Maio Michele

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri li, 28-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri li, 28-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

---

**E' copia conforme all'originale**

**Calitri li, 28-08-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Pastore Carmen

---